



ISTITUTO COMPRESIVO CREMA UNO

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha apportato modifiche alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.

Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, sono seguiti: il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

A seguito delle norme pubblicate il collegio dei Docenti ha provveduto a declinare gli aspetti della valutazione degli alunni.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

(D.Lgs.62/2017, articolo 1, comma 1).

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell'Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe nella Scuola Primaria e dal Consiglio di classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado ed è fornita agli alunni e alle famiglie.

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

L'Istituto partecipa alle rilevazioni nazionali e internazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

TABELLA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 1^ E 2^ QUADRIMESTRE	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 1^ E 2^ QUADRIMESTRE
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA	<p>CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Integrata da sezioni predisposte da INValSI relative a: descrizione dei livelli raggiunti nelle prove nazionali di italiano e matematica certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese</p> <p>DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE</p>

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Ad essa si giunge tramite verifiche intermedie, che possono essere di tipo orale, scritto, grafico, pratico-operativo, con progressione delle difficoltà e, quando necessario, sulla base di criteri individualizzati.

Nella descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, a partire dall'analisi della situazione iniziale di ogni alunno, si tiene conto dei miglioramenti ottenuti da ciascuno nel proprio percorso, relativamente a:

INTERESSE, ATTENZIONE, PARTECIPAZIONE	CONOSCENZA DEI CONTENUTI
IMPEGNO	COMPETENZE
METODO DI LAVORO	

Per stimolare il processo di apprendimento e il miglioramento continuo da parte degli alunni si considerano per ognuno lo stile cognitivo e le modalità di apprendimento; si valorizzano le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi, l'insegnamento reciproco tra pari, l'affiancamento dell'adulto e imparare facendo.

I docenti esplicano la loro funzione educativa di facilitatori dei processi di apprendimento attraverso le seguenti modalità:

- ✓ rinforzando gli atteggiamenti positivi degli alunni
- ✓ stimolando le attitudini individuali
- ✓ valorizzando i talenti
- ✓ motivando al recupero in caso di incertezze o difficoltà

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento espressa attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed al Patto Educativo di Corresponsabilità.

L'istituto promuove, in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni e il coinvolgimento dei genitori (si veda il curriculum verticale competenza sociale e civica).

Il giudizio sintetico relativo al comportamento è espresso attraverso le seguenti voci:
non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.

Il giudizio sintetico è riferito agli indicatori del curriculum verticale di cittadinanza dell'Istituto:

- si prende cura di se stesso, degli altri, dell'ambiente;
- assume atteggiamenti collaborativi e cooperativi;
- elabora idee e svolge azioni per migliorare la vita quotidiana a scuola;
- rispetta le regole ed il Regolamento scolastico;
- si dimostra disponibile ad apprendere e assume il ruolo di protagonista del proprio processo di apprendimento attraverso l'impegno.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Si definiscono livelli di competenza secondo le diciture della certificazione delle competenze

	1)Si prende cura di se stesso, degli altri, dell'ambiente.	2)Assume atteggiamenti collaborativi e cooperativi	3)Elabora idee e svolge azioni per migliorare la vita quotidiana a scuola	4)Rispetta le regole e il regolamento scolastico	5)Si dimostra disponibile ad apprendere e lo dimostra attraverso l'impegno.
AVANZATO 4 punti					
INTERMEDIO 3 punti					
BASE 2 punti					
INIZIALE 1 punto					

Il livello conseguito corrisponde a un giudizio sintetico come di seguito:

OTTIMO	DA 20 A 19
DISTINTO	DA 18 A 15
BUONO	DA 14 A 12
DISCRETO	DA 11 A 9
SUFFICIENTE	DA 8 A 6
INSUFFICIENTE	5

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado avviene anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

In sede di scrutinio finale il voto inferiore è riportato sul documento di valutazione.

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a dare comunicazione alla famiglia dell'alunno.

I docenti della classe, all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

CRITERI DI DEROGA (approvati dal Collegio Docenti dell'11/09/2017)

- motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate e documentabili;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- esami presso Conservatorio statale;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr.: legge 516/1998 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987);
- situazioni di disagio sociale con affidamento ai servizi sociali e/o a comunità.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado avviene, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione di apprendimenti in una o al massimo tre discipline con voto inferiore a 6/10.

In sede di scrutinio finale al di sopra delle tre insufficienze il consiglio di classe valuterà la non ammissione in base a:

- livello di partenza;
- risultati ottenuti a seguito delle specifiche strategie ed azioni di recupero;
- progressione nel processo globale di sviluppo degli apprendimenti.

Il voto inferiore è riportato sul documento di valutazione.

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a dare comunicazione alla famiglia dell'alunno.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in via generale, è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in al massimo tre discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998;
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI;

Pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, il consiglio di classe, con delibera a maggioranza, al di sopra delle tre insufficienze valuterà la non ammissione in base a:

- livello di partenza;
- risultati ottenuti a seguito delle specifiche strategie ed azioni di recupero;
- progressione nel processo globale di sviluppo degli apprendimenti.

Ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi sulla base di:

- media dei voti del secondo quadrimestre classe terza;
- percorso scolastico nella scuola secondaria di primo grado.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge 104/92 ovvero del profilo dinamico funzionale (PDF) e del piano educativo individualizzato (PEI) dell'alunno.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo dello sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto ministeriale n.62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici e di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato

predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione degli alunni con DSA certificato, l'istituto scolastico adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.